

COMUNE DI PERANO

(PROV. DI CHIETI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

Seduta del 27-02-2017

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 21:20 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano

	Presenti	Assenti
BELLISARIO GIANNI	Presente	
DE LAURENTIS NICOLA	Presente	
PELLICCIOTTA GIULIO	Presente	
IMPICCIATORE EMIDIO	Presente	
IMPICCIATORE EVANDRIO	Presente	
PELLICCIOTTA AMADIO	Presente	
PUGLIESE CARMINE	Presente	
BASSI LISA	Assente	
PELLICCIOTTA DOMENICO	Assente	
VITELLI ILENIA	Assente	
ROSSETTI EGISTO	Presente	
Totale	8	3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Maria Giovanna Maturo**, la quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. **GIANNI BELLISARIO** nella qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore e sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), come sottoriportato, prevede:

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO che con lo stesso comma 14 è stato stabilito che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (i c.d. immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento e che i Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

VISTO che con delibera di C. C. n. 15 del 26/04/2016, esecutiva a norma di legge, è stata stabilita l'aliquota della suddetta fattispecie per l'anno 2016 nella misura del 2,5 per mille;

RILEVATO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare una specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti:

- a. Servizio di polizia locale;
- b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- f. Servizi di anagrafe.

VALUTATO che:

- anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, a finanziamento della spesa corrente risultano utilizzabili le seguenti entrate:

€ 1.080.122,00 entrate correnti totali, compreso gettito stimato IMU ad aliquote vigenti per l'anno 2015 tenendo conto dei minori gettiti per le nuove esenzioni

€ 0,00 risorse correnti a finanziamento investimenti

€ 0,00 proventi da concessioni di edificare applicati al bilancio corrente

€ 1.080.122 (comprensivo della TASI) totale risorse disponibili per finanziare le spese correnti di euro 1.378.023,78;

VISTE le delibere consiliari n. 31 del 30/07/2014, n. 17 del 10/08/2015 e n. 15 del 26/04/2016, sono state determinate le aliquote TASI, rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016,

rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO che anche la Legge di stabilità 2017 (L. 11/12/2016 n. 232) all'art. 1, comma 42, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016 per le fattispecie soggette al tributo confermando l'aliquota ordinaria pari al 2,5 per mille, secondo la normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e /e aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

VISTO il D. L. n. 244/2016 (c.d. decreto "milleproroghe") con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti favorevoli n. 7 e n.1 contrario (Rossetti);

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di determinare per l'anno 2017 l'aliquota per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, confermando per le fattispecie soggette al tributo le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016, pari al 2,5 per mille;
3. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 111.250,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:
 - Servizio di polizia locale;
 - Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - Servizio di illuminazione pubblica;
 - Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - Servizi di anagrafe.
4. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017 esclusivamente in via telematica, entro i termini di legge mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998;
5. Di dichiarare con separata ed eguale votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017	
	COSTI
Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi (CAP.1928-1928/1,1928/3,1927,1927/1,1927/2,1927/3- 1941,1941/2)	20.411,61
Illuminazione pubblica e servizi connessi (CAP.1937,1938,1938/1,1939,1936,1937/1)	88.502,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.(CAP.1014,1756,1759,1806)	7.734,71
Polizia municipale (CAP.1261,1262,1262/1,)	15.000,00
Servizi di anagrafe (CAP.1111,1112,1112/1,1115,1116)	34.496,90
TOTALE USCITE	166.175,22
	Entrate
Gettito stimato TASI (ALiquota 2.50%)	111 . 250 , 00
Grado di copertura dei costi	66,94%

PARERE TECNICO

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
0 NICOLA DE LAURENTIS**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
Avv. GIANNI BELLISARIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Giovanna Maturo**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 27-03-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Maria Giovanna Maturo)**

=DIVENUTA ESECUTIVA IL 27-02-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Maria Giovanna Maturo)**